



COMUNE DI MARGARITA

Via della Vittoria n.10

12040 MARGARITA

tel. 0171 792014 fax. 0171 792254

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

(Redatto ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 22/97 e succ. modifiche.)
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22.02.2006)

TITOLO I "Principi generali"

CAPITOLO 1 "DISPOSIZIONI GENERALI "

ART.1. "Campo di applicazione "

1 Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 21 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", di seguito denominato "Dlgs 22/97", e successive modificazioni ed integrazioni; nonché delle leggi e disposizioni emanate dalla Regione Piemonte.

2 In tale regolamento, come previsto dal comma 2 dell'art. 21 del Dlgs 22/97, il Comune di Margarita, disciplina la gestione dei rifiuti urbani, domestici e assimilati, fissando: a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le direttive per le modalità di conferimento, per la raccolta differenziata e per il trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e particolari; d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, (ai sensi dell'art. 36, comma 2, punto a) del Dlgs 22/97); e) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del Dlgs 22/97 e delle disposizioni inviate dalla Regione Piemonte, con Delibera di Giunta Regionale del 14 febbraio 2005, n. 47-14763 ai sensi della L.R. 24/2002. f) le norme generali di utilizzo e di gestione delle aree ecologiche del Consorzio Ecologico Cuneese.

3 Il Regolamento disciplina inoltre, per quanto di competenza comunale e consortile, le procedure per l'approvazione e l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati.

4 I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sono coperti mediante la t.a.r.s.u. (successivamente da T.I.A.)

ART.2. " Finalità e obiettivi"

1 Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei principi contenuti nell'art.2 del Dlgs 22/97.

Il Consorzio in collaborazione con il Comune, assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano: a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente; b) l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato; c) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato, della disciplina dettata dalla Regione Piemonte e delle indicazioni della Provincia di Cuneo; d) il raggiungimento e l'eventuale superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti all'art. 24 comma 1, del Dlgs 22/97; e) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani; f) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.

2 Il CEC promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva.

ART.3. " Competenze del Consorzio"

1 Sono di competenza del CEC, in regime di privativa, la gestione dei RIFIUTI URBANI come definiti dall'art. 7 del Dlgs 22/97, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21 comma 2, lettera g) del Dlgs 22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e)

2 Il CEC gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in regime di privativa, in una delle forme previste dall'art. 113 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

3 Ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Dlgs 22/97, la privativa non si applica ai rifiuti assimilati avviati a recupero, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati, oppure i produttori potranno provvedere direttamente all'autosmaltimento, anche parziale, degli stessi, nel rispetto della normativa vigente.

4 Il CEC può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali, prevedendo allo scopo la stipulazione di apposite convenzioni tra il produttore del rifiuto e il Consorzio.

5 Competono inoltre al CEC:

- a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto, lo smaltimento ed il recupero;
- b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art.36 del Dlgs 22/97;

6 Competono al Sindaco:

- a) i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art.14 del Dlgs 22/97.
- b) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale.
- c) l'adozione di provvedimenti che diffidino il responsabile dell'inquinamento dei siti a provvedere alla pulizia e ripristino dei luoghi;
- d) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 22/97.

7 Restano esclusi dalla privativa comunale i rifiuti elencati dall'art. 8 del D.lgs 22/97.

ART.4. " Definizioni"

1 Ai fini del presente regolamento si accolgono le definizioni dell'art. 6 del D.lgs 22/97 ed in particolare le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica, messa in sicurezza, combustibile da rifiuti, compost da rifiuti. Vengono riprese le seguenti definizioni:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.lgs 22/97 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

- c) gestione: la raccolta, il servizio di trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compreso il controllo di queste operazioni;
- d) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti e il loro trasporto;
- e) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- 2 Si definiscono inoltre:
- a) utenti domestici (UD): tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
- b) utenti non domestici (UND): tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere che producono rifiuti assimilati agli urbani;
- c) gestore del servizio: il soggetto che, in base alle forme di cui al Dlgs. 267/2000 e dell'art.23 del Dlgs 22/97, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani;
- d) conferimento: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore. Per conferimento è da intendersi anche la consegna del rifiuto al sito o impianto individuato dal CEC, il cui trasporto è effettuato a cura dello stesso produttore (Utente Domestico o UND);
- e) servizio di raccolta: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento che genericamente possono essere: mediante conferimento da parte dell'utente in appositi contenitori stradali o aree ecologiche e svuotati periodicamente dal gestore;
- f) servizio integrativo di raccolta: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
- g) raccolta a domicilio o porta a porta: operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione, in prossimità delle singole abitazioni o attività economiche;
- h) raccolta differenziata monomateriale: la raccolta in un contenitore di un'unica frazione recuperabile di rifiuti;
- i) area ecologica: sito attrezzato, custodito ed aperto in determinati orari in modo da consentire il conferimento, in maniera differenziata, dei flussi dei vari materiali da parte di utenze domestiche e non domestiche che per tipologia o dimensione non sono conferibili al normale circuito di raccolta;
- l) spazzamento stradale: servizio pubblico di nettezza urbana, finalizzato alla pulizia ed al lavaggio delle aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;
- m) compostaggio domestico: l'attività di raccolta con vari sistemi (in cumulo, in buca, in concimaia, in composter) degli scarti organici per la trasformazione degli stessi in compost;
- n) compost: humus, terriccio o ammendante dei terreni ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti organici di cucina e degli scarti dei giardini, ad opera di microrganismi;

ART.5. " Classificazione dei rifiuti urbani"

1 Agli effetti del presente regolamento ed al fine di promuovere una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuto, i rifiuti, in base a quanto previsto dall'art. 7 del Dlgs 22/97, sono classificati:

- a) secondo l'origine - in RIFIUTI URBANI (RU) e RIFIUTI SPECIALI (RS)
- b) secondo le caratteristiche di pericolosità -in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.

2 Ai fini di una migliore ed agevole lettura del presente regolamento i RIFIUTI URBANI (RU) vengono classificati, in base alla provenienza, nel seguente modo:

- a) RIFIUTI DOMESTICI: sono i rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Per definizione i rifiuti domestici non rientrano nella categoria di rifiuti pericolosi (art. 7 comma 4, Dlgs 22/97);
- b) RIFIUTI ESTERNI: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, laghi e canali appartenenti a pubblici

demani;

c) RIFIUTI ASSIMILATI (RAU = RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi dell'Art. 21 comma 2, lett. g) del Dlgs 22/97 (definiti nel capitolo 2 del presente Regolamento);

d) RIFIUTI CIMITERIALI: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali inclusi i rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale

3 Secondo la tipologia merceologica i RIFIUTI URBANI sono classificati in:

a) RIFIUTI ORGANICI (Frazione Organica dei RU): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:

1 Verde (CER 20 02 01 – rifiuti compostabili): comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private;

2 Umido (CER: 20 01 08 – rifiuti di natura organica): comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);

b) RIFIUTI SECCHI RICICLABILI sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:

1 Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone (CER: 20.01.01 e 15.01.01);

2 Imballaggi in plastica (CER: 15.01.02 e 20.01.39) : frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e contenitori in plastica riciclabile di uso domestico;

3 Vetro e imballaggi in vetro (CER: 20.01.02 e 15.01.07): bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;

4 Imballaggi metallici (CER: 15.01.04 e 20.01.40): lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;

5 Prodotti tessili ed abiti (CER: 20.01.10 e 20.01.11);

6 Altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti;

c) INGOMBRANTI: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.) (CER: 20.03.07 e 20.01.36);

d) RIFIUTI SECCHI NON RICICLABILI O RIFIUTI NON DIFFERENZIATI: tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento (discarica) (CER: 20.03.01);

e) RIFIUTI URBANI PARTICOLARI E PERICOLOSI

1 Pile alcaline (CER: 20.01.34)

2 Medicinali (CER: 20.01.32)

3 Contenitori identificati con il simbolo T&F (come inchiostri e adesivi vernici o solventi e toner, (CER 15.01.10*))

4 Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio (CER:16.06.01* e 20.01.33*)

5 Tubi Fluorescenti (CER: 20 01 23*)

4 Per la definizione dei RIFIUTI SPECIALI si rimanda alla classificazione dell'art. 7 comma 3 D.lgs 22/97.

5 Per le definizioni di RIFIUTI DA IMBALLAGGIO e di IMBALLAGGIO primario, secondario e terziario, si rimanda a quanto precisato nell'art. 35 del D.lgs 22/97.

6 Eventuali modifiche al D.lgs 22/97 in merito alla classificazione dei rifiuti urbani, dovranno essere recepite con modifica al presente regolamento.

ART.6. "Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi"

1 Il CEC, ai sensi dell'art. 39 del Dlgs 22/97, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi.

2 Il CEC garantisce la copertura omogenea del servizio sul territorio comunale, tenuto conto del contesto geografico.

3 La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza, l'economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.

4 Il CEC, incoraggia l'utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata per la fabbricazione di vari oggetti anche acquistando prodotti costituiti da materiali riciclati.

5 Gli imballaggi secondari prodotti dalle attività possono essere conferiti al sistema pubblico solo in raccolta differenziata ove sia attivata, ovvero reimmessi nel mercato con l'attuazione di un regime di "vuoto a rendere" realizzati sulla base di standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione.

CAPITOLO 2 "ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI"

ART.7. "Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani"

1 L'art. 21 comma 2 lettera g) del Dlgs 22/97 assegna al Comune il compito di determinare "l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d)".

2 Le disposizioni di cui ai successivi punti, disciplinano le modalità di assimilazione dei rifiuti prodotti da attività non domestiche; tali rifiuti vengono pertanto classificati come "Speciali assimilati ai rifiuti urbani". Si adotterà spesso nel seguito il termine "ASSIMILATI" per indicare tali rifiuti.

3 Sono assimilati solo i rifiuti speciali, non pericolosi, prodotti da attività non domestiche come definito dall'art. 7 comma 2 lettera b) del Dlgs. 22/97.

4 I rifiuti speciali prodotti dalle attività commerciali, artigianali, agricole e terziarie soddisfacenti ai criteri di limitazione in quantità e qualità definiti negli artt. 8 e 12 del presente Regolamento, rientrano -come servizio di raccolta e smaltimento - nei circuiti di raccolta previsti per i rifiuti provenienti da utenze domestiche e sono compresi nella definizione di rifiuti urbani.

5 Tutti i rifiuti DOMESTICI, "provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione" sono per definizione, ai sensi dell'art. 7 commi 2 e 4, del Dlgs 22/97, non pericolosi e urbani per tutte le quantità prodotte. Tutti i rifiuti domestici, di qualunque tipo e natura, rientrano nella privativa comunale ed il servizio pubblico deve garantire il ritiro e lo smaltimento degli stessi, compresi i rifiuti etichettati T&F, toner, ecc.

6 Sono considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

ART.8. "Criteri di Assimilazione"

1 Ai fini dell'assimilazione, tenendo conto che i criteri statali di assimilazione non sono ancora stati emananti, si ritiene opportuno e più rispondente all'attuale normativa, integrare l'elenco di rifiuti assimilabili indicati al punto 1.1.1. della Delibera interministeriale 27.7.84, (per altro definito dalla stessa delibera come un elenco puramente esemplificativo), con alcune tipologie di rifiuti sulla base dell'elenco e dei codici CER indicati nell'allegato A del Dlgs 22/97 (come modificati dalla decisione 2001/118/CE e dalla decisione 2001/119/CE) e della Delibera (provvedimento regionale) di Giunta Regionale del 14 febbraio 2005, n. 47-14763. Si è tenuto in considerazione anche quanto esposto nella bozza di decreto recante i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani: "Regolamento di determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22".

2 Il CEC definisce i limiti quantitativi e le tipologie di rifiuti assimilati anche ai fini della determinazione dei quantitativi dei rifiuti in gestione ed ai fini dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale (TIA).

3 Definizione dei criteri qualitativi: sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi qualora siano individuati e compresi nell'elenco dell'art. 9 del presente regolamento Comunale e provenienti da:

a) attività di cui all'art.7, comma 3 del Dlgs. 22/97 lettere:

1 i rifiuti da attività agricole e agro-industriali,

2 i rifiuti da lavorazioni artigianali,

3 i rifiuti da attività commerciali,

4 i rifiuti da attività di servizio,

5 i rifiuti derivanti dalla attività di recupero, e rifiuti allo stato solido derivanti dal primo trattamento della depurazione delle acque reflue (vaglio),

6 i rifiuti non pericolosi derivanti da attività sanitarie.

b) uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense di attività, con esclusione dei rifiuti di cui all'art.7 comma 3 lett. c) del Dlgs 22/97 ovvero derivanti da lavorazioni industriali. Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tariffa igiene ambientale, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

4 Definizione dei criteri quantitativi: fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi, il presente regolamento definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, ripartiti per tipologie. I limiti di assimilabilità, al di sotto dei quali i rifiuti speciali si considerano assimilati agli urbani sono definiti nell'art.9 tenendo conto:

a) dei principi di cui all'art.21, comma 2 del Dlgs 22/97;

b) della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

c) delle effettive capacità di smaltimento a livello Consortile e di Ambito Territoriale Ottimale.

5) Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che ha una produzione di rifiuti al di sotto del livello stabilito usufruirà del servizio di raccolta e smaltimento espletato dal gestore. In alcuni casi possono convivere le due situazioni, da una parte i rifiuti assimilati agli urbani raccolti e smaltiti dall'ente gestore, dall'altra i rifiuti speciali non assimilati smaltiti a carico del produttore, anche attraverso il gestore o altro smaltitore autorizzato.

6) Qualora la produzione annua di rifiuti speciali che possono essere assimilati, (misurata direttamente, ovvero, qualora ciò non sia possibile, stimata sulla base di idonea documentazione o attraverso l'applicazione di indici o coefficienti presuntivi desunti dalla tabella 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158) superi i livelli quantitativi massimi fissati nell'art. 9, detti rifiuti restano rifiuti speciali non assimilati per l'intera quantità prodotta.

7) I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza di quanto previsto nel D.Lgs 22/97 e di tutte le successive modifiche e integrazioni.

ART.9. "Limiti di assimilabilità"

I limiti di assimilabilità vengono definiti in base alla provenienza dei rifiuti, per definire dunque le categorie di attività che producono i rifiuti speciali assimilabili e i relativi criteri qualitativi si fa riferimento alla classificazione definita dal DPR 158/99.

CRITERI QUALITATIVI I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, sono assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri generali e dei CRITERI QUANTITATIVI, esposti nel successivo paragrafo:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E

PREPARAZIONE DI ALIMENTI 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura 02 01 03 scarti di tessuti vegetali 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 02 01 10 rifiuti metallici 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 03 01 01 scarti di corteccia e sughero 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose. 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 03 03 01 scarti di corteccia e legno 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali 07 02 13 rifiuti plastici 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa 08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) (l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 15 01 01 imballaggi in carta e cartone 15 01 02 imballaggi in plastica 15 01 03 imballaggi in legno 15 01 04 imballaggi metallici 15 01 05 imballaggi in materiali compositi 15 01 06 imballaggi in materiali misti 15 01 07 imballaggi in vetro 15 01 09 imballaggi in materia tessile 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 16 01 03 pneumatici fuori uso 16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto. 16 01 17 metalli ferrosi 16 01 18 metalli non ferrosi 16 01 19 plastica 16 01 20 vetro 16 01 22 componenti non specificati altrimenti 16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi. 16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso. 16 06 batterie ed accumulatori 16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio. 16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 17 02 legno, vetro e plastica 17 02 01 legno 17 02 02 vetro 17 02 03 plastica 17 04 metalli (incluse le loro leghe) 17 04 01 rame, bronzo, ottone 17 04 02 alluminio 17 04 03 piombo 17 04 04 zinco 17 04 05 ferro e acciaio 17 04 06 stagno 17 04 07 metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R.

254/03) 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani 18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati. 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03. 18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali 18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati. 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03. 18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose . 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01) 20 01 01 carta e cartone 20 01 02 vetro 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20 01 10 abbigliamento 20 01 11 prodotti tessili 20 01 25 oli e grassi commestibili 20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche 20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose. 20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose. 20 01 39 plastica 20 01 40 metallo 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 20 02 01 rifiuti biodegradabili 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili 20 03 altri rifiuti urbani 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 20 03 02 rifiuti dei mercati 20 03 03 residui della pulizia stradale 20 03 07 rifiuti ingombranti 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti"

CRITERI QUANTITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo a i criteri qualitativi, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini delle raccolte differenziate e dello smaltimento in base alle quantità massime indicate nella tabella seguente:

TAB. A

1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	fino ad un max di 5,5 kg/mq all'anno;
2 Sale teatrali e cinematografiche	fino ad un max di 3,5 kg/mq all'anno;
3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;
4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	fino ad un max di 7,2 kg/mq all'anno;
5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini	fino ad un max di 5,2 kg/mq all'anno;
6 Esposizioni, Autosaloni	fino ad un max di 4,2 kg/mq all'anno;
7 Alberghi con ristorante	fino ad un max di 13 kg/mq all'anno;
8 Alberghi senza ristorante	fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;
9 Case di cura e di riposo	fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;
10 Ospedali	fino ad un max di 10,5 kg/mq all'anno;
11 Uffici, Agenzie, Studi professionali	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
12 Banche ed Istituti di credito	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
16 Banchi di mercato di beni durevoli	fino ad un max di 14 kg/mq all'anno;

17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	fino ad un max di 11 kg/mq all'anno;
20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	fino ad un max di 75 kg/mq all'anno;
23 Mense, Birrerie, Amburgherie	fino ad un max di 62 kg/mq all'anno;
24 Bar, Caffè, Pasticcerie	fino ad un max di 52 kg/mq all'anno;
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	fino ad un max di 23 kg/mq all'anno;
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	fino ad un max di 21 kg/mq all'anno;
27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	fino ad un max di 92 kg/mq all'anno;
28 Ipermercati di generi misti	fino ad un max di 23 kg/mq all'anno;
29 Banchi di mercato di generi alimentari	fino ad un max di 57 kg/mq all'anno;
30 Discoteche, Night club	fino ad un max di 16 kg/mq all'anno
31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)	fino ad un max di 40 kg/mq all'anno

I succitati limiti quantitativi, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali. Per quanto riguarda le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati elencate nella tabella TAB.A, destinate alle operazioni di smaltimento, non devono essere superati i limiti massimi specificamente indicati, per ciascuna della categorie di attività sotto elencate nella TAB.B

TAB. B.

1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
2 Sale teatrali e cinematografiche	fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;
3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
6 Esposizioni, Autosaloni	fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;
7 Alberghi con ristorante	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
8 Alberghi senza ristorante	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
9 Case di cura e di riposo	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;

10 Ospedali	fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;
11 Uffici, Agenzie, Studi professionali	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
12 Banche ed Istituti di credito	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
16 Banchi di mercato di beni durevoli	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;
19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
20 Attività industriali con capanno ne di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	fino ad un max di 33 kg/mq all'anno;
23 Mense, Birrerie, Amburgherie	fino ad un max di 25 kg/mq all'anno;
24 Bar, Caffè, Pasticcerie	fino ad un max di 26 kg/mq all'anno;
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	fino ad un max di 15 kg/mq all'anno;
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	fino ad un max di 13 kg/mq all'anno;
27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	fino ad un max di 35 kg/mq all'anno;
28 Ipermercati di generi misti	fino ad un max di 14 kg/mq all'anno;
29 Banchi di mercato di generi alimentari	fino ad un max di 38 kg/mq all'anno;
30 Discoteche, Night club	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno
31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.S.U. o della Tariffa, deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 507/93 e del D.Lgs 22/97, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

ART.10. "Rifiuti sanitari e cimiteriali"

1 Sono rifiuti speciali i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili, pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento, nonché i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, o derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. Tali rifiuti sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni definite con il Decreto 26 giugno 2000, n. 219 (Regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari).

2 Sono definiti rifiuti sanitari assimilati e dunque rientranti nel presente regolamento i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili:

a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture e sanitarie;

b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del Dlgs 22/97;

d) la spazzatura;

e) i rifiuti costituiti da indumenti monouso.

3. Sono rifiuti urbani cimiteriali, i seguenti rifiuti definiti dal Decreto 26 giugno 2000, n. 219 raggruppabili nelle seguenti categorie:

a) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;

2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);

3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);

b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;

2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

c) rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale costituiti da fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

2 I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a) ai sensi dell'art. 12 Decreto 219/2000 sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del Dlgs 22/97, per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui alla lettera a 5).

3 I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui alla lettera b1) (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Mentre i rifiuti di cui alla lettera b2) (altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione) possono essere avviati a

recupero.

4 Ai sensi dell'art. 3 del Decreto 219/2000, le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni.

5 Sono rifiuti urbani i rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale come definiti al comma 3 lettera c) del presente articolo.

ART.11. "Rifiuti inerti"

1 I rifiuti inerti sono una particolare categoria di rifiuti perché rientrano sia nella definizione di rifiuti domestici (provengono da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione) sia in quella di rifiuti speciali, in quanto derivano da attività di demolizione e costruzione. Al fine di separare i due flussi, il CEC definisce le tipologie di inerti ed i limiti quantitativi entro i quali detti rifiuti sono classificati come urbani; il CEC ne promuove il recupero mediante la raccolta differenziata in area ecologica.

2 Sono rifiuti inerti i seguenti materiali:

- a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- b) gli sfridi di materiali da costruzione;
- c) i materiali ceramici (piastrelle, lavandini, sanitari, ecc.);
- d) i vetri di tutti i tipi, in lastre, ecc;
- e) le rocce e i materiali litoidi da costruzione.;

3 Solo i rifiuti inerti di cui ai c) e d) di sola provenienza domestica derivanti da piccole attività di manutenzione e limitatamente alla quantità di 50 kg/utente, sono disciplinati dal presente regolamento.

4 Tutti gli altri rifiuti indicati, invece, sono speciali e debbono essere portati ad un impianto di recupero autorizzato o allo smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti inerti.

ART.12. "Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti"

1 Sono rifiuti speciali e dunque non sono disciplinati dal presente Regolamento, ma debbono essere conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta regolarmente autorizzati, i rifiuti costituiti da: a) parti di veicoli a motore b) carcasse di autoveicoli e motoveicoli c) carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili.

2 Solamente i pneumatici, le batterie per auto, e i piccoli attrezzi o parti di macchine operatrici, di sola provenienza domestica e limitatamente a n. 5 pneumatici e 2 batterie per auto all'anno/utente vengono raccolti nelle aree ecologiche.

ART.13. "Rifiuti da imballaggi terziari"

Sono rifiuti speciali gli imballaggi terziari (gli imballaggi utilizzati per il trasporto come i bancali e pallets) che, ai sensi dell'art. 43, comma 2 del D.Lgs 22/97 non possono più essere assimilati ed immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani

ART.14. "Oli e grassi vegetali e animali, esausti"

Sono rifiuti speciali gli oli e grassi vegetali e animali esausti prodotti dalle utenze non domestiche che li detengono in ragione della propria attività. Tali utenze sono obbligate a stoccare gli oli e i grassi vegetali e animali esausti presso il luogo di produzione e in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento in attesa del conferimento al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (di cui all'art. 47 del D.Lgs 22/97) che ne deve assicurare la raccolta, il

trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo. È fatto divieto di conferire tali rifiuti al servizio pubblico.

ART.15. "Istituzione di servizi integrativi per rifiuti speciali"

1 Nel generale interesse della salvaguardia ambientale e al fine di favorire una corretta e più economica gestione dei rifiuti speciali, il CEC, direttamente o tramite il gestore in attuazione di quanto previsto dall'art.21 comma 5 del Dlgs 22/97, istituisce con apposito provvedimento i servizi integrativi per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali, anche pericolosi, prevedendo allo scopo la stipulazione di specifiche convenzioni.

2 Il produttore del rifiuto, che intenda ricorrere ad un servizio integrativo, stipula con il CEC, un'apposita convenzione per ciascuna tipologia di rifiuti, con riferimento ai seguenti servizi: a) raccolta presso il produttore, trasporto e ulteriori operazioni di smaltimento o recupero; b) conferimento da parte del produttore, presso gli impianti individuati dal CEC per le ulteriori operazioni di smaltimento o recupero.

TITOLO II "Organizzazione del servizio di raccolta"

ART.16. "Gestione dei rifiuti"

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

- a) il conferimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata, secondo le modalità definite dal gestore e opportunamente comunicate all'utenza;
- b) raccolta e trasporto effettuato con idonei mezzi in osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti;
- c) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, come definito nel capitolo 5 del presente regolamento;
- d) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
- e) smaltimento, o conferimento ad un recuperatore, in uno dei modi previsti dalla normativa vigente.

CAPITOLO 3 " RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI A SMALTIMENTO"

Le norme del presente capitolo si applicano al servizio di raccolta, svolto in regime di privativa, dei rifiuti urbani indifferenziati, che sono quindi destinati a smaltimento.

ART.17. "Servizio rifiuti indifferenziati"

1 Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati è garantito su tutte le aree del territorio comunale.

2 Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

3 E' obbligatorio il conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico, e non è ammessa eccezione alcuna, salvo che il Sindaco autorizzi forme temporanee sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti per i quali non sia ancora istituito il relativo servizio.

ART.18. " Raccolta con cassonetti stradali"

1) Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza devono essere congrue alle normali esigenze di servizio, in relazione alle entità dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative.

2) Il CEC determina il numero e l'ubicazione dei contenitori, tenendo conto della

distribuzione dell'utenza e delle particolarità proprie del contesto urbano e delle eventuali richieste dei cittadini e del Comune.

3) In caso di eventuali interruzioni del servizio nei giorni prefissati dovuti a festività infrasettimanali non lavorative oppure ad altri eventi, lo svuotamento deve avvenire il primo giorno utile seguente all'interruzione.

ART.19. "Deposito temporaneo"

1 I rifiuti devono essere conservati a cura del produttore in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

2 I rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni e quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, in appositi contenitori e riposti tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati.

ART.20. " Modalità dello smaltimento"

Lo smaltimento dei rifiuti urbani avviene presso l'impianto A.C.S.R di Borgo San Dalmazzo o presso le discariche che saranno indicate dall'ATO (Ambito Territoriale Ottimale).

CAPITOLO 4 "RACCOLTA DIFFERENZIATA "

ART.21. "Oggetto della raccolta differenziata"

1 Le norme del presente capitolo si applicano ai servizi di raccolta differenziata, istituiti nel territorio comunale, dei rifiuti urbani, dei rifiuti da imballaggio e dei beni durevoli o ingombranti.

2 Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta, cartone, imballaggi metallici (in alluminio o acciaio), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti, i rifiuti pericolosi o particolari (batterie e pile, farmaci scaduti, prodotti etichettati T&F), che verranno successivamente avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato.

3 I rifiuti di cui al presente capitolo e quelli di cui al Titolo III, per i quali venga attuata la raccolta differenziata, non possono più essere conferiti nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.

ART.22. "Modalità di attuazione del servizio"

1 Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:
a) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore nei contenitori per le raccolte differenziate;

b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore nell'area ecologica per le raccolte differenziate;

2 Lo svuotamento delle campane e contenitori per la raccolta differenziata avviene con frequenza atta a garantire il buon funzionamento del servizio. Ove i contenitori fossero riempiti con notevole anticipo rispetto alla data di raccolta programmata il gestore provvederà a passaggi di raccolta straordinari, garantendo comunque maggiore attenzione al giorno successivo alle giornate festive.

ART.23. " Raccolta del vetro"

1 Sono oggetto della raccolta tutte le bottiglie, bicchieri, vasetti, contenitori in genere in vetro, vetro in lastre, damigiane, ecc.

2 La raccolta dei contenitori in vetro deve avvenire secondo le seguenti modalità:

a) per mezzo di appositi contenitori, posti sul territorio comunale ;

b) viene istituita la raccolta del vetro-bar e dei contenitori vengono dati in dotazione alle utenze non domestiche grandi produttrici di vetro;

c) presso l'area ecologica per tipologie di vetro quali lastre, damigiane, ecc.

3 I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, bidoni, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca, contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.

4 Gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

5 La raccolta deve avvenire almeno 1 volta alla settimana, e comunque quando i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

ART.24. "Raccolta di carta e cartoni"

1 Possono essere conferiti qualsiasi tipo di carta e cartone purché puliti, asciutti e non contaminati da sostanze organiche che possano imputridire. Il cartone delle scatole deve essere appiattito, pressato o ridotto in pezzi prima di inserirlo negli appositi contenitori;

2 Il conferimento di carta e cartoni può avvenire secondo le seguenti modalità:

a) in appositi contenitori, (cassonetti o campane) posti sul territorio comunale

b) è istituita la raccolta porta a porta dei cartoni delle attività commerciali grandi produttrici di carta;

c) presso appositi punti di raccolta per le utenze non domestiche;

d) presso l'area ecologica per grossi quantitativi di carta e cartone.

3 I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.

4 Di norma uno o più contenitori sono sistemati presso le scuole, gli stabili ospitanti uffici pubblici e/o privati.

5 La raccolta deve avvenire almeno 1 volta alla settimana, e comunque quando i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

ART.25. "Raccolta imballaggi in plastica"

1 Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi in plastica in PE, PET, PP, PVC, vaschette di polistirolo, shopper (sacchetti della spesa), cellophane e nylon, cassette di plastica.

2 La raccolta degli imballaggi in plastica deve avvenire per mezzo di appositi contenitori, posti sul territorio comunale.

3 I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.

4 Le bottiglie e i flaconi di plastica prima del conferimento negli appositi contenitori, devono essere opportunamente schiacciati in modo da ridurre il volume; gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

5 La raccolta deve avvenire almeno 1 volta alla settimana, e comunque quando i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

ART.26. "Raccolta imballaggi in metallo"

1 Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi per bevande ed alimenti in ferro e metallo (alluminio, e acciaio). Gli imballaggi in alluminio potranno essere conferiti

presso i contenitori utilizzati per la raccolta del vetro.

2 Il conferimento degli materiali ferrosi e degli altri imballaggi in ferro (tipo banda stagnata) deve avvenire presso l'area ecologica.

ART.27. " Raccolta della frazione umida"

1. Sono oggetto di raccolta della frazione umida tutti gli scarti alimentari provenienti dalle attività non domestiche (mense, ristoranti, negozi di frutta e verdura, ecc.). Il conferimento degli scarti alimentari con le seguenti modalità:

a. **Bio-bidoni:** contenitori di dimensioni adeguate dati in dotazione ai grandi produttori quali mense, bar, ristoranti, ecc. per il conferimento dei rifiuti umidi, realizzati in modo da garantire l'igienicità del conferimento ed evitare fuoriuscite di percolati, utilizzabili secondo le modalità stabilite dal gestore. Il lavaggio dei contenitori dati in dotazione ai grandi produttori (quali mense, bar ristoranti) è a carico degli stessi. Lo svuotamento avviene con frequenza minima di 2 volte alla settimana;

2. **Compostaggio Domestico:** Per quanto riguarda le utenze domestiche è consentita e favorita la pratica del compostaggio domestico e quindi l'utilizzazione diretta -da parte del produttore -dei rifiuti solidi umidi per la concimazione di orti e giardini, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato; il luogo dove è ubicato il composte deve essere ad una distanza maggiore o uguale ai 2.5 m dai confinanti; in caso contrario l'utente deve presentare al CEC una autorizzazione nella quale risulti in modo esplicito l'assenso dei confinanti;

ART.28. "Raccolta degli scarti di giardino"

Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubbliche e private vengono raccolti con le seguenti modalità: a) conferimento diretto da parte del produttore all'area ecologica b) I cittadini che hanno la necessità di smaltire l'erba del giardino, così come i resti di potature di siepi o piante, possono rivolgersi direttamente al CEC che provvederà a fornire un cassonetto specifico con chiusura da utilizzare anche fra più utenti. Lo svuotamento di questi cassonetti, nei giorni stabiliti, avviene esclusivamente dietro prenotazione degli interessati telefonando, da un apparecchio fisso, al numero verde (gratuito) 800-654-300.

ART.29. "Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli"

1 I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, a fianco dei cassonetti o contenitori per la raccolta differenziata.

2 Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti delle utenze domestiche vengono effettuati secondo le seguenti modalità: a) conferimento diretto da parte del produttore all'area ecologica b) Il CEC garantisce un ritiro gratuito a domicilio di tutti quei materiali ingombranti di uso domestico, quali ad esempio: frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, materassi, stufe, armadi, ecc. Per poter usufruire del servizio è sufficiente telefonare al numero verde 800-654300 e prenotare il ritiro nel giorno prestabilito, indicando la tipologia del materiale da conferire; gli incaricati passeranno al domicilio a prelevare il materiale, che dovrà essere depositato a bordo strada o in un cortile di facile accesso. I pezzi che potranno essere ritirati per ogni ritiro non potrà essere superiore a tre.

ART.30. "Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi"

1 E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, o a fianco dei cassonetti.

2 I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti

disposizioni:

- a) le pile negli appositi contenitori stradali o presso i rivenditori delle stesse;
- b) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati negli appositi contenitori, collocati presso le farmacie;

ART.31. "Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione"

Il proprietario o il conduttore di edifici ad uso civile devono conferire presso l'area ecologica o presso le discariche autorizzate, in base alle indicazioni stabilite, i materiali inerti ed ogni altro materiale derivante da **piccole** opere di manutenzione ordinaria, purché tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti.

ART.32. "Informazione e sensibilizzazione della popolazione"

1 Il gestore del servizio e il CEC deve organizzare annualmente campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini, destinando a tal fine adeguate risorse economiche.

2 Il gestore del servizio dovrà inoltre contribuire attivamente alle campagne di sensibilizzazione della popolazione scolastica promosse dal CEC all'interno di specifici progetti di educazione ambientale.

ART.33. "Cooperative sociali ed Associazioni di Volontariato"

1 Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono contribuire al funzionamento del sistema di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del CEC e comunicazione all'Amministrazione comunale. L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita richiesta al CEC allegando l'atto costitutivo, specificando le frazioni di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta nonché concordare con lo stesso le modalità di trasporto e di collaborazione. Le associazioni dovranno dimostrare la capacità di gestione dei rifiuti e la competenza dei suoi addetti. I lavori svolti dalle associazioni per altri enti saranno valutate come titolo preferenziale.

2 Riconoscendo il ruolo fondamentale che la cooperazione sociale può svolgere nell'espletamento dei servizi indicati nel seguente regolamento, l'area ecologica potrà essere data in gestione ad una cooperativa, che applichi il CCNL del settore Cooperative Sociali, per le mansioni di sorveglianza, pulizia, smistamento rifiuti in ingresso e per semplici operazioni manuali, di separazione e riduzione volumetrica dei rifiuti ingombranti.

CAPITOLO 5 " RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA

DEL TERRITORIO"

ART.34. " Campo di applicazione"

1. Sono comprese le seguenti operazioni principali:

- a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
- b) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
- c) pulizia delle caditoie stradali e delle griglie.

ART.35. " Modalità del servizio di spazzamento"

1 La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singola zona di spazzamento della città, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art.1 del presente regolamento e comunque secondo lo "Standard di qualità del servizio" concordato con il soggetto gestore del servizio.

2 I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore e scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

3 Lo **spazzamento programmato** con spazzatrici automatizzate prevede il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora stabiliti dal Comune. L'inosservanza del divieto di sosta, fa scattare le normali sanzioni stabilite dal Codice della Strada.

4 Le spazzatrici sono poi affiancate da operatori con soffiatore a spalla e/o decespugliatori.

5 Lo spazzamento dei soli marciapiedi di fronte alle abitazioni private e di esercizi pubblici, è a cura degli stessi utenti per quanto concerne foglie o altro e deve essere effettuato in modo da evitare l'ostruzione delle caditoie a bocca di lupo e dei tombini grigliati e deve assicurare il transito in sicurezza di pedoni e carrozzine. Il materiale verrà raccolto a cura del gestore.

6 I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade vengono poi raccolti in un apposito sito attrezzato individuato dal CEC. Il materiale viene poi prelevato e smaltito nelle forme ritenute più opportune.

ART.36. " Cestini getta carte e porta rifiuti"

1 Il gestore deve provvedere allo svuotamento degli appositi cestini installati dal Comune per la raccolta dei rifiuti. Lo svuotamento dei cestini deve avvenire con frequenza concordata con il Gestore del servizio.

2 E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private.

ART.37. " Spazzamento delle foglie"

1 Lo spazzamento delle foglie viene eseguito, sulle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2 Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.

3 Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

ART.38. " Pulizia dei mercati"

1 I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi e conferendoli al gestore del servizio in base alle modalità da questo stabilite.

2 L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

3 I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato al fine di agevolarne la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.

4 Il gestore del servizio, provvederà al posizionamento di idonei contenitori e ad organizzarne il servizio di svuotamento.

ART.39. " Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti e Luna-park"

1 Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.

2 I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, eventualmente anche installando appositi contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del servizio.

3 Lo spazzamento delle aree utilizzate per lo svolgimento di feste o manifestazioni pubbliche è a cura del gestore.

4 Lo spazzamento delle aree occupate da spettacoli viaggianti è a cura degli occupanti, ovvero del Servizio tramite apposita convenzione.

ART.40. " Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati"

1 I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi, da essenze vegetali (alberi, arbusti e piante erbacee) che crescano incontrollate (mediante un costante e periodico intervento di sfalcimento dell'erba e di potatura delle essenze arbustive ed arboree).

2 A tale scopo i soggetti indicati al comma 1 devono adottare recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.

3 Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere alla pulizia entro un certo termine di tempo. Trascorso inutilmente tale periodo, il Sindaco emanerà un'ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo che il gestore esegua direttamente i lavori di sgombero, pulizia e riassetto necessari, con addebito delle spese relative ai sopraccitati soggetti.

ART.41. "Disposizioni diverse"

1 Chi effettua operazioni di **carico e scarico di merci** e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.

2 Chiunque, durante l'esecuzione di **lavori edili e di attività** ad essi connesse, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.

3 I proprietari di cani, gatti e altri **animali domestici** da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole all'interno di idonei contenitori o sacchetti, che vanno conferiti negli appositi cassonetti per rifiuti indifferenziati, e ove tali contenitori non siano posizionati, nei cestini portarifiuti.

4 Le **carogne di animali** abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia

vengono asportate dal gestore del servizio appositamente convenzionato con l'Azienda Sanitaria, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possa costituire pericolo per la circolazione è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio di vigilanza urbana del Comune.

ART.42. " Volantinaggio"

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato lanciare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale o mediante consegna a mano.

ART.43 " Sgombero della neve"

1 Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune provvederà alla rimozione ed allo sgombero della neve dalle sedi stradali, in particolare agli incroci, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici, i luoghi di pubblico interesse, gli attraversamenti pedonali ed eventuali punti particolari che verranno individuati di volta in volta. Lo sgombero della neve avviene mediante uso di mezzi meccanici nonché con lo spargimento di cloruri e/o miscele atti ad evitare il formarsi di ghiaccio sui sopraddetti luoghi.

2 In caso di nevicata con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, per tutta la larghezza della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, e curare l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali.

ART.44. " Pulizia delle Caditoie stradali"

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere dal gestore del servizio al fine di assicurarne il regolare deflusso. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma, in modo da assicurare almeno 2 interventi per ognuna nell'arco dell'anno, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.

2. E' fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi nelle caditoie stradali, in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

ART.45. "Siringhe abbandonate"

1 In caso di necessità viene effettuata la raccolta delle siringhe tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature; in particolare, saranno loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con la leva di comando, contenitore rigido e resistente.

2 Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti.

CAPITOLO 6 " PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE"

ART.46. " Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (UD o UND) di rifiuti "

1 Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente

nelle modalità previste e comunicate con congruo anticipo alla popolazione.

2 I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

3 È vietato introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici e non metallici ingombranti che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, rifiuti speciali non assimilati, anche se inerti, rifiuti pericolosi, frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore.

4 E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private, fatto salvo quanto previsto e autorizzato dal gestore dei rifiuti.

5 E' vietato depositare i rifiuti nei contenitori quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare tali rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il loro conferimento deve avvenire in un altro contenitore o si deve attendere lo svuotamento dei cassonetti.

6 E' vietato conferire i rifiuti "sfusi" all'interno dei cassonetti di raccolta; essi devono essere raccolti in sacchetti o simili ben chiusi, in modo da evitare qualsiasi dispersione, cattivo odore o imbrattamento dei contenitori in cui vengono depositati.

7 Nel caso si effettuino particolari raccolte sperimentali senza l'utilizzo di sacchetti, i contenitori devono essere lavati con una frequenza elevata in modo da garantire igienicità ed evitare percolati e cattivi odori.

8 E' vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti. L'Amministrazione Comunale attiva la vigilanza per il rispetto della suddetta norma applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, dal Regolamento di Polizia Urbana e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza, il Comune, con motivata ordinanza per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico degli stessi, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

9 Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, l'Amministrazione Comunale, tramite la ditta incaricata, provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

10 Il Comune, nelle forme previste dalle vigenti leggi, può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.

11 Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

12 E' vietato agli utenti del servizio danneggiare in alcun modo i cassonetti, eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti e targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal CEC.

13 E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al CEC motivata richiesta in tal senso.

14 Al fine di consentire l'agevole svuotamento dei contenitori, in corrispondenza o davanti alle aree che delimitano la collocazione dei cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento degli stessi.

15 E' vietato agli utenti ogni forma di cernita manuale dei rifiuti.

16 E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

ART.47. "Ubicazione dei contenitori"

1 La localizzazione dei cassonetti, delle isole ecologiche, e dei contenitori in genere è disposta dal Gestore e dal CEC in ragione della viabilità ordinaria e nell'intento di garantire un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio. Adeguata considerazione è anche rivolta alle esigenze di arredo urbano.

2 La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:

a) con riguardo alla disciplina del Codice della Strada vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:

- entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
- entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 m) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici e privati;
- nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi per portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

b) con riguardo ai criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di circa 10 m in orizzontale da:

- finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
- ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
- ingressi di farmacie, con l'eccezione dei contenitori specifici per la raccolta differenziata di farmaci scaduti.

c) con riguardo ai criteri di sicurezza vanno rispettate le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:

- distanza di 14 m dai serbatoi degli impianti di distribuzione di gas, benzina, metano e altre fonti di materiale infiammabile;
- distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

1 Il gestore ha facoltà di collocare i contenitori, all'interno delle aree private, previo assenso dei proprietari o amministratori, solo nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione dei contenitori in area pubblica.

2 E' fatto divieto all'utenza di spostare i contenitori, di ogni tipo, dalla loro collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale del gestore addetto al servizio specifico. Gli utenti possono invece inoltrare al Gestore o al CEC motivate richieste di spostamento.

ART.48. " Lavaggio dei contenitori stradali"

1 Il gestore è tenuto a lavare e disinfettare periodicamente i contenitori, secondo le scadenze previste dai contratti e fare una verifica periodica dello stato di conservazione dei cassonetti, curandone poi la manutenzione (compresa la sostituzione di cassonetti o contenitori, o di parti di essi quali ruote, molle, ecc.);

2 I contenitori e le relative piazzole devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato. I lavaggi periodici avverranno secondo le frequenze minime previste nei contratti vigenti.

ART.49. "Caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature"

1 I mezzi e le attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio devono essere omologati ed essere assoggettati ai collaudi specifici in relazione al loro utilizzo, devono avere caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie; in particolare deve essere prevenuta la dispersione di rifiuti e di liquami nonché la fuoriuscita di esalazioni moleste.

2 I mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono venire periodicamente lavati e disinfettati.

3 I veicoli devono ottemperare alle norme in materia di circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni concesse per agevolare lo svolgimento delle operazioni, quali l'accesso a corsie preferenziali, la fermata e la sosta in zone soggette a divieto, la fermata in seconda posizione, l'accesso alle isole pedonali, ecc. La sosta dei veicoli deve comunque essere limitata al tempo strettamente indispensabile per l'esecuzione delle operazioni di raccolta, riempimento e trasbordo.

ART.50. "Trasferimento o trasbordo di rifiuti"

1 Il trasferimento o trasbordo dei rifiuti da un automezzo più piccolo ad uno più capiente, ovvero da un automezzo ad un contenitore di grande capacità e realizzato allo scopo, essendo operazione di "raggruppamento dei rifiuti" ai fini dell'ottimizzazione del servizio è considerato un'operazione facente parte integrante della raccolta e del trasporto dei rifiuti (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) del Dlgs 22/97);

2 le aree nelle quali avviene il trasbordo dei rifiuti devono essere il più possibile lontane dalle abitazioni e le operazioni da automezzo ad automezzo non devono comportare perdite e fuoriuscite di rifiuti o liquami;

3 se viene utilizzata una piazzola appositamente attrezzata, questa deve trovarsi in un'area gestita e controllata dal Gestore e deve possedere tutti i requisiti di sicurezza e igiene previsti dalle norme. Il gestore del servizio è tenuto alla pulizia dell'area.

ART.51. " Orari di raccolta e di spazzamento meccanizzato"

1 Il servizio di raccolta stradale viene svolto di norma con le frequenze indicate nei contratti stipulati con il gestore del servizio.

2 Modifiche alla sua tempistica potranno essere apportate mediante ordinanza sindacale in base alle esigenze del servizio, cercando sempre – nei limiti del possibile – di tenere conto delle esigenze dell'utenza.

3 Gli orari di apertura dell'area ecologica e e le loro variazioni sono comunicati alla popolazione in forme che consentano la più appropriata diffusione dell'informazione.

4 In generale modalità ed orari di svolgimento dei servizi di raccolta e spazzamento vengono fissati e possono essere variati con apposita ordinanza da emettersi nei modi di legge.

ART.52. " Aree di sosta"

1 Le aree adibite alla sosta di caravans, campers, tende e simili in transito vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all'esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti.

2 Le aree previste dal primo comma devono essere dotate, oltre che dei requisiti previsti dalla vigente normativa, di contenitori adeguati per la raccolta sia dei rifiuti indifferenziati sia dei rifiuti destinati a recupero.

ART.53. "Accesso nella proprietà privata"

E' di norma non consentito l'accesso del personale che effettua il servizio di raccolta rifiuti alla proprietà privata; questa potrà essere consentita su esplicita richiesta dell'utente previa valutazione del soggetto gestore.

TITOLO III "Regolamento di accesso e gestione Alle aree Ecologiche

CAPITOLO 8 "DISPOSIZIONI GENERALI DELL'AREA ECOLOGICA"

ART.54. Area Ecologica

1 L'area ecologica è una struttura di raccolta recintata, presidiata e aperta in determinati orari, la cui funzione consiste nel ricevere e raccogliere temporaneamente in maniera differenziata specifiche tipologie di rifiuti; come tale rientra tra le modalità di gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata disciplinati dal CEC in regime di privativa ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 22/97.

2 Le aree ecologiche sono state realizzate secondo i requisiti minimi indicati dalla Regione Piemonte, sono dotate di una recinzione che impedisce l'accesso agli estranei, di una struttura per il ricovero dell'addetto alla sorveglianza, di dispositivi di sicurezza e antincendio, di una platea impermeabilizzata in cemento su cui sono posizionati i contenitori e le acque di dilavamento collegate in fognatura.

3 Le aree ecologiche per rifiuti urbani NON hanno l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico (art 12 Dlgs 22/97) in quanto strutture comunali finalizzate alla raccolta dei rifiuti urbani.

4 Per quanto riguarda la compilazione dei **formulari di trasporto** per i rifiuti in uscita, verso gli impianti di trattamento, smaltimento, la compilazione dei formulari è a carico del trasportatore.

5 E' fatto divieto di smaltire i materiali all'interno dell'area dell'area ecologica stessa.

ART.55. "Modalità di accesso all'area ecologica"

Possono accedere all'area ecologica tutte le utenze domestiche del Comune e comunque tutte le utenze soggette a tariffa ; il custode dell'area ecologica deve pertanto verificare la provenienza e registrare i rifiuti conferiti in un apposito registro. All'entrata dell'area ecologica, posti in luogo ben visibile i cartelli indicanti gli orari di apertura, il nome del responsabile, le tipologie e le quantità di rifiuti conferibili, le modalità d'uso e di accesso.

ART.56. "Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse nell'area ecologica

L'ingresso alle aree è consentito solo a coloro che devono conferire i materiali sottoelencati provenienti dai Comuni gestiti dal Consorzio Ecologico Cuneese:

- carta e cartone
- vetro
- imballaggi in plastica
- verde
- ferro
- legno
- frigoriferi
- batterie d'auto
- TV, P.C. e materiale elettronico vario
- Toner, cartucce, ecc.
- Ingombranti
- Oli esausti

Per le utenze commerciali è previsto il pagamento per le tipologie di rifiuto sottoelencate con le seguenti modalità:

Frigoriferi : per ogni frigorifero conferito deve essere effettuato un versamento di € 11,36 (10,33 + IVA) su c.c. postale n. 10095123 intestato al Consorzio Ecologico Cuneese-Via Schiaparelli, 4 bis

- nella causale del versamento (smaltimento frigoriferi) deve essere indicata la partita IVA per l'emissione della fattura; TV, P.C., materiale elettronico vario, toner e cartucce: il conferimento può avvenire solamente dietro presentazione della distinta del peso con l'indicazione della ragione sociale e della partita IVA ed il pagamento di 0,50 €/Kg. dovrà

essere effettuato dopo il ricevimento della fattura.

ART.57. "Assistenza agli Utenti"

1 Il custode dell'area ecologica è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dell'area ecologica dando informazioni e istruzioni agli utenti.

2 Il custode dell'area ecologica è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.

3 Il custode dell'area ecologica è tenuto a svolgere direttamente limitatamente alle tipologie di rifiuti urbani pericolosi le operazioni di collocazione nei contenitori specifici.

4 Qualora l'utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al successivo art. 58, il custode è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della Vigilanza urbana.

ART.58. "Manutenzione dell' isola ecologica"

1 Il custode dell'area ecologica è tenuto a curare il buono stato dell'area ecologica

2 Al verificarsi di abbandono di rifiuti nelle aree immediatamente esterne all'area ecologica il custode è tenuto, qualora la tipologia dei rifiuti lo consenta, a provvedere al ritiro degli stessi e allo spostamento degli stessi negli specifici contenitori, salvo la ricerca di coloro i quali non hanno rispettato le norme e l'applicazione delle relative sanzioni.

ART.59. "Obblighi dell'utente e divieti previsti"

1 È fatto divieto l'abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno dell'area ecologica.

2 L'utente è tenuto ad un comportamento corretto ed educato nei confronti del custode dell'area ecologica.

3 È fatto divieto manomettere, imbrattare, o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nell'area ecologica.

4 È vietato l'accesso degli utenti in assenza del custode

5 Nel caso in cui l'utente contravvenga a tali obblighi o divieti, il custode dell'area ecologica, dopo averlo ammonito è tenuto a comunicare l'avvenuto alla vigilanza, la quale applicherà le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

TITOLO IV "Disciplina in materia di bonifica dei luoghi inquinati"

ART.60. "Normativa di riferimento"

La bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati è regolato dall'art. 17 del Dlgs 22/97 e dalle disposizioni contenute nel **DM 25 ottobre 1999, n. 471 "Regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art.17, comma 1, del Dlgs 22/97" (di seguito DM 471/99).**

ART.61. "Definizioni"

Ai fini dell'applicazione del presente titolo vengono riprese le definizioni indicate nel DM 471/99 e si intende per: a) *sito*: area o porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, intesa nelle diverse matrici ambientali e comprensiva delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti; b) *sito inquinato*: sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o

per l'ambiente naturale o costruito; c) *sito potenzialmente inquinato*: sito nel quale, a causa di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito; d) *messa in sicurezza d'emergenza*: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente; e) *bonifica*: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal DM 471/99; f) *bonifica con misure di sicurezza*: l'insieme degli interventi atti a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali a valori di concentrazione superiori ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti per la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici, qualora i suddetti valori di concentrazione limite accettabili non possano essere raggiunti neppure con l'applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili. In tali casi per l'uso del sito devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo ed eventuali limitazioni rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di concentrazione residui di sostanze inquinanti devono comunque essere tali da garantire la tutela della salute pubblica e la protezione dell'ambiente naturale o costruito; g) *misure di sicurezza*: gli interventi e gli specifici controlli necessari per impedire danni alla salute pubblica o all'ambiente derivanti dai livelli di concentrazione residui di inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e superficiali o dalla presenza di rifiuti stoccati sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente, nonché le azioni di monitoraggio idonee a garantire, in particolare, il controllo nel tempo dell'efficacia delle limitazioni d'uso, qualora, pur applicando, secondo i principi della normativa comunitaria, le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, la bonifica ed il ripristino ambientale non consentono di rispettare i valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal DM 471/99 per la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici o non sia possibile rimuovere la fonte inquinante costituita dai rifiuti stoccati; h) *ripristino ambientale*: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti complemento degli interventi di bonifica nei casi in cui sia richiesto, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali; i) *messa in sicurezza permanente*: insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti qualora le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria. In tali casi devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo, ed eventuali limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nelle matrici ambientali influenzate dall'inquinamento derivante dai rifiuti stoccati non devono superare nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali i valori previsti nell'Allegato 1 del DM 471/99; j) *inquinamento diffuso*: contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee imputabili alla collettività indifferenziata e determinate da fonti diffuse.

ART.62. "Notifica di pericolo di inquinamento e interventi di messa in sicurezza d'emergenza"

1 Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei valori di concentrazione limite stabiliti nell'allegato A del DM 471/99, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese

agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.

2 Entro le quarantotto ore successive all'evento, il soggetto responsabile è tenuto a darne comunicazione al Comune, alla Provincia e alla Regione nonché agli organi di controllo ambientale e sanitario, precisando:

a) il soggetto responsabile dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento e il proprietario del sito;

b) l'ubicazione e le dimensioni stimate dell'area contaminata o a rischio di inquinamento;

c) i fattori che hanno determinato l'inquinamento o il pericolo di inquinamento;

d) le tipologie e le quantità dei contaminanti immessi o che rischiano di essere immessi nell'ambiente;

e) le componenti ambientali interessate, quali, ad esempio, suolo, corpi idrici, flora, fauna;

f) la stima dell'entità della popolazione a rischio o, se ciò non è possibile, le caratteristiche urbanistiche e territoriali dell'area circostante a quella potenzialmente interessata dall'inquinamento.

3 Entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui al punto precedente, il responsabile della situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento deve comunicare al Comune, alla Provincia e alla Regione territorialmente competenti gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e in fase di esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi.

4 Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, il Comune o, se l'inquinamento interessa il territorio di più Comuni, la Regione verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e può fissare prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente circostante.

5 Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri Enti pubblici.

ART.63. "Ordinanze"

1 Qualora i soggetti e gli organi pubblici accertino nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali una situazione di pericolo di inquinamento o la presenza di siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti nell'Allegato 1 del DM 471/99, ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune.

2 Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, con propria ordinanza diffida il responsabile dell'inquinamento ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale ai sensi del DM 471/99

3 L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi 10 e 11, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

4 Il responsabile dell'inquinamento deve provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 71, comma 2, entro le quarantotto ore successive alla notifica dell'ordinanza. Se il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda e non provveda neppure il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato, i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale o di messa in sicurezza permanente sono adottati dalla Regione o dal Comune ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi 9, 10 e 11 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22.

ART.64. "Interventi ad iniziativa degli interessati"

1 Il proprietario di un sito o altro soggetto che, al di fuori dei casi di cui agli articoli 71 e

72, intenda attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 17, comma 13 bis del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e del DM 471/99, è tenuto a comunicare alla Regione, alla Provincia ed al Comune la situazione di inquinamento rilevata nonché gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza necessari per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente adottati e in fase di esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi.

2 Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il Comune o, se l'inquinamento interessa il territorio di più Comuni, la Regione verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e può fissare prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente circostante.

ART.65. "Approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente"

1. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di cui agli articoli 4, 5 e 6 del DM 471/99, sono effettuati sulla base di apposita progettazione, da redigere sulla base dei criteri generali e linee guida previsti nell'Allegato 4 del DM 471/99, ovvero dai criteri

generali e delle linee guida fissate dalla Regione. Tale progettazione si articola nei seguenti tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi: Piano della caratterizzazione, Progetto preliminare e Progetto definitivo.

2 Entro trenta giorni dall'evento che ha determinato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o dalla individuazione della situazione di pericolo concreto e attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o dalla notifica dell'ordinanza di cui all'articolo 69, deve essere presentato al Comune e alla Regione il Piano della caratterizzazione predisposto secondo i criteri definiti nell'Allegato 4 del DM 471/99.

3 Il progetto definitivo deve essere presentato al Comune e alla Regione entro e non oltre un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, approva il progetto definitivo entro novanta giorni dalla presentazione, sentita una Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, alla quale sono chiamati a partecipare gli Enti locali interessati, l'ARPA competente per territorio e tutte le altre amministrazioni competenti per le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso di cui al comma 8. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione del progetto medesimo è subordinato alla acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità da parte della Amministrazione competente. In tali casi i termini previsti dal presente decreto sono sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale.

4 Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, sentita la Conferenza di servizi, approva il piano della caratterizzazione e ne autorizza l'esecuzione, eventualmente richiedendo integrazioni e imponendo specifiche prescrizioni.

5 Sulla base dei risultati dell'esecuzione del Piano della caratterizzazione deve essere predisposto e trasmesso al Comune e alla Regione il progetto preliminare redatto secondo le modalità definite nell'Allegato 4 del DM 471/99. Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, sentita la Conferenza di servizi, approva il progetto preliminare, con la perimetrazione definitiva dell'area influenzata dalla fonte inquinante eventualmente richiedendo integrazioni e imponendo specifiche prescrizioni.

6 Sulla base del progetto preliminare è predisposto il progetto definitivo di bonifica e ripristino ambientale o di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza o di messa in sicurezza permanente, che stabilisce le eventuali prescrizioni e limitazioni per l'uso del

sito.

7 Con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo sono autorizzati gli interventi necessari per l'attuazione del progetto stesso e sono stabiliti i relativi tempi d'esecuzione, sono indicate le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie in misura non inferiore al 20 % del costo stimato dell'intervento che devono essere prestate a favore della Regione per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi medesimi. Il provvedimento è comunque comunicato alla Regione, alla Provincia ed al Comune interessati.

8 Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo, e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità.

9 Nel caso di bonifica e ripristino ambientale di siti interessati da attività produttive in esercizio, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

ART.66. "Bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale"

1 Qualora il progetto preliminare di cui all'articolo 71 dimostri che i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato A del DM 471/99, non possono essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, può autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti nell'Allegato 1 del DM 471/99. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale che assicuri il soddisfacimento dei requisiti indicati nell'Allegato 4 del citato decreto.

2 Il provvedimento che approva il progetto ed autorizza gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 1 deve stabilire le misure di sicurezza ed i piani di monitoraggio e controllo necessari ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo e può fissare limitazioni temporanee o permanenti o particolari modalità per l'utilizzo dell'area. Tali prescrizioni possono comportare variazioni degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali che si rendano necessarie per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza e delle limitazioni o modalità d'uso del sito, ferma restando la destinazione d'uso.

3 Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o le particolari modalità previste per l'utilizzo dell'area devono risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati all'Ufficio tecnico erariale competente.

4 Gli interventi di bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale di un sito inquinato devono privilegiare il ricorso a tecniche che favoriscano la riduzione della movimentazione, il trattamento nel sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica.

ART.67. "Interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale"

1 Qualora la fonte inquinante sia costituita da rifiuti stoccati ed il progetto preliminare dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi

sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria, non sia possibile la rimozione dei rifiuti stessi, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, può autorizzare interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, eventualmente prevedendo interventi di ingegneria naturalistica.

2 Nei siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente possono restare stoccati solo i rifiuti presenti nel sito stesso che costituiscono la fonte inquinante e i residui originati dal loro trattamento.

3 Ai siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente si applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste ai sensi del Dlgs 22/97, e successive modifiche ed integrazioni, per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura, fatto salvo, comunque, l'obbligo di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale qualora si determinino situazioni di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento.

4 Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o le particolari modalità previste per l'utilizzo dell'area devono risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati all'Ufficio Tecnico Erariale competente.

5 Gli interventi di messa in sicurezza permanente devono privilegiare, ove possibile, il ricorso a tecnologie di trattamento di rifiuti e di riduzione del volume dei rifiuti stessi al fine di limitare la superficie e il volume complessivi del sito interessato da tali interventi.

6 È fatto comunque salvo l'obbligo di procedere alla bonifica dell'area influenzata dalla fonte inquinante costituita dai rifiuti stoccati qualora i valori di concentrazione nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risultino superiori ai valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1 del DM 471/99.

TITOLO V "Norme sanzionatorie e finali"

CAPITOLO 10 "CONTROLLI E SANZIONI"

ART.68. " Sanzioni e relativo procedimento"

1 Il controllo della stretta osservanza di quanto previsto nel presente regolamento è di competenza della vigilanza urbana o di quanti espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale, sulla base delle norme legislative e di quanto indicato nel Regolamento di Polizia Urbana, , salvo i controlli ambientali di competenza degli agenti provinciali.

2 Il servizio di nettezza Urbana segnala alla vigilanza urbana tutte le violazioni al presente regolamento che dovrà procedere all'immediata contestazione o alla notifica entro i termini previsti.

3 Le violazioni di cui alle disposizioni del presente Regolamento, salvo non si concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative previste dal titolo V del Dlgs 22/97, art. 50 e segg..

4 Inoltre per quanto non previsto nel Regolamento di Polizia Urbana si applicano le seguenti sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

- per violazioni relative alla manomissione delle attrezzature (cassonetti, campane, impianti, ecopiazze, ecc.): da Euro 200 a Euro 1.000.
- per violazioni relative a imbrattamenti con scritte, disegni, adesivi, su attrezzature o manomissioni, spostamenti: da Euro 30 a Euro 75, più le spese di ripristino in caso di danneggiamento;
- per violazioni relative al lancio, collocamento di volantini e simili: da Euro 500 a Euro 1.500;
- per violazioni relative al conferimento di rifiuti nei contenitori non adeguatamente confezionati, o per violazioni relative all'abbandono dei rifiuti a fianco dei cassonetti, a lato di

case, in cortili, balconi, terrazzi, ecc, utilizzati come deposito abusivo : da Euro 100 a Euro 600;

□ per violazioni relative al conferimento nei contenitori predisposti di rifiuti impropri: per i rifiuti urbani o assimilati: da Euro 100 a Euro 600; per i rifiuti speciali: da Euro 400 a Euro 2.000;

□ per violazioni relative allo smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali: per i rifiuti urbani: da Euro 100 a Euro 300; rifiuti speciali: da Euro 400 a Euro 2.000.

CAPITOLO 11 "PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO"

ART.69. Principi fondamentali

1 La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri 27/01/1994.

2 In particolare la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e accesso dei cittadini alla prestazione del servizio.

ART.70. Standard di qualità e quantità del servizio

1 Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal CEC sulla base dei principi indicati all'articolo precedente e dei seguenti fattori:

- a) continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
- b) completezza e accessibilità dell'informazione dell'utente;
- c) termine massimo di risposta ai reclami;
- d) sicurezza degli impianti;
- e) rumorosità dei mezzi impiegati;
- f) numero del personale addetto;
- g) conformazione urbanistica e orografica delle zone industriali e artigianali;
- h) densità media della popolazione;
- i) densità media di uffici e servizi ;
- j) altri in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.

2 Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente sono indicati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.

CAPITOLO 12 "LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO"

Tale Regolamento risulta formulato in accordo con le seguenti disposizioni normative nazionali e regionali di seguito elencate.

ART.71. Normativa Nazionale di riferimento

1 Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22 " Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modifiche ed integrazioni.

2 Delibera del comitato interministeriale 27 Luglio 1984, recante disposizioni in materia di assimilazione dei rifiuti e successive modifiche ed integrazioni (in fase di definizione lo schema del Regolamento di determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 18, comma2, lettera d Dlgs 22/97).

- 3 Legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
- 4 Legge 29 ottobre 1987, n. 441 recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti per quanto riguarda gli artt. 1, 1 quinquies e 14.
- 5 Legge 9 novembre 1988 n. 475 recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali per quanto riguarda gli artt. 7, 9 e 9 quinquies.
- 6 Decreto del Ministero dell'ambiente 29 maggio 1991, relativo agli indirizzi generali per la regolazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
- 7 Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in merito alla revisione ed armonizzazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- 8 Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998.
- 9 Legge 24 aprile 1998 relativa all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea.
- 10 Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale".
- 11 DPR 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei Rifiuti Urbani" così come modificato dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488, (Legge finanziaria 2000) art. 33.
- 12 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
- 13 Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari".
- 14 Decreto Ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, recante disposizioni in materia di Iva per i gestori dei servizi RSU, fognatura e depurazione.
- 15 Legge 23 marzo 2001, n. 93 recante disposizioni in campo ambientale.
- 16 Legge 31 luglio 2002, n. 179 recante disposizioni in materia ambientale.

CAPITOLO 13 "NORME TRANSITORIE E FINALI"

ART.73. "Danno ambientale"

- 1 Se il fatto illecito inerente l'attività di gestione di rifiuti arreca danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l'autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.
- 2 Il Comune, d'ufficio o su proposta degli organi tecnici o su domanda delle associazioni di protezione dell'ambiente o dei singoli cittadini, esercita l'azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art.18 della legge 8 luglio 1986, n.349.

ART.74. " Abrogazione di norme"

- 1 Ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.